



DPC DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

UFFICIO: Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico

OGGETTO: Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Autorizzazione Integrata Ambientale. Rettifica e aggiornamento AIA n. 260/21 del 25/05/15.

DITTA: SAPA Buildex Atessa Spa

Sede impianto: Contrada Saletti, Zona Industriale Atessa (CH)

Attività svolta: Fonderia per fusione di Alluminio

Codice IPPC: 2.5 b) "Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli"

IL DIRIGENTE
(DGR 469 del 24.06.15)

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;

VISTA la parte III bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 260/21 del 25/05/15 rilasciata alla Ditta SAPA Buildex Atessa SPA nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, assunta al protocollo regionale n 1497 del 20 febbraio 2006, relativa alla Fonderia per fusione di Alluminio sito in Contrada Saletti, Zona Industriale, Atessa (CH);

DATO ATTO che l'attività esercitata dalla Ditta rientra fra le categorie di attività industriali di cui all'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/06, punto 2.5 b) "Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una

capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli”;

VISTO l’art. 5 comma 7 dell’AIA n.260/21 del 2015 che riporta la seguente prescrizione:

“Sulla scorta di quanto emerso dall’incontro tecnico tenutosi presso gli uffici della Regione Abruzzo il 15/02/2012, si precisa che ad ogni impianto deve essere associato un unico punto di emissione. Nel caso di specie si ritiene che le emissioni generatesi durante l’apertura del forno fusorio, aspirate e poi convogliate al camino E22, devono essere convogliate ad altro punto di emissione, mediante condotta tecnicamente indipendente dal camino citato. La ditta è pertanto tenuta a concordare con ARTA entro 45 giorni dal rilascio dell’AIA una tempistica di adeguamento a tale prescrizione, comunicandola tempestivamente all’Autorità Competente;

VISTA la nota della Ditta datata 07/09/15 assunta al prot.reg. RA/227079 del 08/09/15, inerente invio documentazione a seguito di incontro tecnico con ARTA svoltosi in data 24/07/15, ed in particolare:

- Certificati analisi condotta asservita aspirazione fumi delle emissioni del forno fusore (E22)
- Documentazione su demolizione pressa 1630 (foto e relativi formulari rifiuti del 2014);

VISTO il parere ARTA trasmesso con nota prot.n.7623 del 22/10/15 avente per oggetto gli adempimenti delle prescrizioni contenute nell’AIA, anche a seguito di incontro tecnico con la Ditta svoltosi in data 24/07/15 e del sopralluogo effettuato presso la stessa, che riporta:

1. *Si ritiene che non sia necessario separare le due condotte poiché già fisicamente separate, fatta eccezione per il tratto finale (camino E22). Il loro funzionamento è alternato e indipendente. Pertanto di fatto non si verifica mai una diluizione dei fumi di fusione che eventualmente possono essere caratterizzati adeguatamente per ciascuna fase.*
2. *Si ritiene che l’intervallo di campionamento idoneo e congruente con la fase di effettiva fusione, in base a quanto osservato e a quanto relazionato dalla ditta, abbia inizio con l’incipit della fusione del primo carico e termini con la fine della fusione del secondo carico e la fase di miscelazione;*

FASE	ALIMENTAZIONE FORNO PRIMO CARICO	FUSIONE PRIMO CARICO	ALIMENTAZIONE FORNO SECONDO CARICO	FUSIONE INTERA CARICA	MISCELAZIONE	SCORIATURA	TRAVASO
DURATA	5'	20'	5'	2 ORE	20'	20'	20'
CAPPA IN FUNZIONE	SI	NO	SI (ALLUMINIO PRESENTE NEL FORNO)	NO	NO	SI	SI
INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO							

Si ritiene che la ditta debba eseguire i monitoraggi periodici durante tale arco temporale e Arta, durante i propri controlli, individuerà in tale arco temporale l’ora di funzionamento più gravosa e confronterà quanto riscontrato con i valori limite riportati in autorizzazione. Le altre fasi sono da intendersi non ricomprese nella fusione vera e propria. Qualora dovessero essere effettuati più carichi durante il campionamento Arta si riserva la facoltà di escludere tali intervalli dalle letture degli inquinati gassosi.

VISTO che il predetto parere ARTA riporta anche ulteriori osservazioni circa il monitoraggio degli scarichi idrici ed in particolare:

- Modalità di campionamento degli scarichi S3 e S5.

Esaminata la documentazione prodotta, si chiede alla ditta di prevedere il campionamento degli scarichi S3 e S5 sulle tre ore se tecnicamente possibile. Qualora la ditta ravvisi l’impossibilità tecnica di eseguire un campionamento mediato sulle tre ore, potrà eseguire un campionamento istantaneo.

- Modalità e frequenza di monitoraggio dello scarico S4

Allo scarico S4 affluiscono i reflui della condensa dei compressori dopo disoleazione. Si chiede alla ditta di monitorare i reflui derivanti dalla disoleazione per almeno tre volte, seconde tempistiche da essa stabilite, e di inviare i risultati analitici ad Arta per le valutazioni del caso. Fino a quando

Arta non si sarà espressa circa l'opportunità di avviare tali reflui a scarico, gli stessi saranno gestiti come rifiuti.

VISTO che nel parere ARTA, in merito alla ubicazione dei pozzi, si rimanda a quanto già concordato con la stessa Agenzia ovvero nell'incontro svoltosi in data 02/10/15 (prot.12791 del 15/10/15);

VISTO l'art. 16 dell'AIA n.260/21 del 2015 che riporta la seguente prescrizione:

“In relazione alla linea afferente alla pressa 1630 la ditta dovrà fornire, preventivamente allo smantellamento, un piano di dismissione della stessa alla Regione e all'ARTA, contenente la descrizione delle procedure e delle attività di smantellamento delle strutture impiantistiche e di gestione dei rifiuti prodotti. Detto piano dovrà essere valutato da ARTA entro i successivi 60 giorni e autorizzato dalla Regione.”

VISTO il citato parere ARTA che riporta: *“Stato della pressa mod1630 e ai relativi camini. La ditta dichiara di avere già smantellato la pressa e di avere smaltito i rifiuti prima del rilascio dell'AIA. Con nota del 07/09/2015 la ditta ha prodotto la documentazione fotografica e FIR attestanti quanto dichiarato”.*

DATO ATTO pertanto, che detto smantellamento era già avvenuto nel 2014 ovvero prima del rilascio dell'AIA e che quindi quanto previsto dall'art. 16 non può essere effettuato;

RITENUTO OPPORTUNO aggiornare l'Autorizzazione n.260/21 del 2015 conformemente a quanto riportato nel parere ARTA prot.n. 7623 del 2015;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DETERMINA

Art. 1

di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 260/21 del 25/05/15 rilasciata alla Ditta SAPA Buildex Atessa SPA nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, assunta al protocollo regionale n 1497 del 20 febbraio 2006, relativa alla Fonderia per fusione di Alluminio sito in Contrada Saletti, Zona Industriale, Atessa (CH).

Art. 2

Il presente provvedimento decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento alla Ditta. Decorsi 15 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento senza che sia stata possibile la consegna a mano, si procederà alla notifica dello stesso al Gestore via posta elettronica certificata. In tal caso il provvedimento decorre dalla data di ricezione dello stesso da parte del destinatario.

Art. 3

Il gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art.29 decies comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29 quattordices del D.Lgs. 152/2006;



Art. 4

Il presente provvedimento aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 260/21 del 25/05/15 e ss.mm.ii. e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Fermo restando quanto sopra riportato, restano invariati le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nell'autorizzazione n. 260/21 del 25/05/15 e ss.mm.ii.

Art. 5

La prescrizione di cui all'art. 5 comma 7 dell'AIA n.260/21 del 2015 viene integralmente sostituita come segue:

In relazione al punto di emissione E22, l'intervallo di campionamento idoneo e congruente con la fase di effettiva fusione, in base a quanto osservato e a quanto relazionato dalla ditta, deve avere inizio con l'incipit della fusione del primo carico e terminare con la fine della fusione del secondo carico e la fase di miscelazione;

FASE	ALIMENTAZIONE FORNO PRIMO CARICO	FUSIONE PRIMO CARICO	ALIMENTAZIONE FORNO SECONDO CARICO	FUSIONE INTERA CARICA	MISCELAZIONE	SCORIATURA	TRAVASO
DURATA	5'	20'	5'	2 ORE	20'	20'	20'
CAPPA IN FUNZIONE	SI	NO	SI (ALLUMNIO PRESENTE NEL FORNO)	NO	NO	SI	SI
INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO							

La ditta dovrà eseguire i monitoraggi periodici durante tale arco temporale e Arta, durante i propri controlli, individuerà in tale arco temporale l'ora di funzionamento più gravosa e confronterà quanto riscontrato con i valori limite riportati in autorizzazione. Le altre fasi sono da intendersi non ricomprese nella fusione vera e propria. Qualora dovessero essere effettuati più carichi durante il campionamento Arta si riserva la facoltà di escludere tali intervalli dalle letture degli inquinati gassosi.

Art. 6

All' art.8 lettera A sezione "Emissioni in acqua" a seguito della tabella "Monitoraggio inquinanti" si inserisce la seguente dicitura:

- Modalità di campionamento degli scarichi S3 e S5.

La ditta dovrà prevedere il campionamento degli scarichi S3 e S5 sulle tre ore se tecnicamente possibile. Qualora la ditta ravvisi l'impossibilità tecnica di eseguire un campionamento mediato sulle tre ore, potrà eseguire un campionamento istantaneo.

- Modalità e frequenza di monitoraggio dello scarico S4

Allo scarico S4 affluiscono i reflui della condensa dei compressori dopo disoleazione. Si chiede alla ditta di monitorare i reflui derivanti dalla disoleazione per almeno tre volte, secondo tempistiche da essa stabilite, e di inviare i risultati analitici ad Arta per le valutazioni del caso. Fino a quando Arta non si sarà espressa circa l'opportunità di avviare tali reflui a scarico, gli stessi saranno gestiti come rifiuti.

Art. 7

La prescrizione di cui all'art. 16 dell'AIA n.260/21 del 2015 viene eliminata.

Art. 8


La Ditta è tenuta ad ottemperare, entro le tempistiche stabilite nell'AIA n. 260/21 del 2015, a quanto riportato nell'allegato 1 recante verbale dell'incontro svoltosi con ARTA in data 02/10/15 (trasmesso con prot. n.12791 del 15/10/15), dandone riscontro anche alla Regione.

Art. 9

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene comunicato, ai sensi di legge, alla ditta SAPA Buildex Atessa S.p.A.- sede legale Contrada Saletti-Zona Industriale 66040 Atessa (CH) - nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA" del DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, SINA con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater comma 15 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, al Consorzio ASI Sangro, nonchè al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all'oggetto e agli artt. 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'ESTENSORE
(Arch.Diana Melfi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Iris Flacco)

